

Con sentenza n. 13686 del 18 dicembre 2020, il TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, ha chiarito che, nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, "non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l'esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull'analitica disamina degli stessi" (nello stesso senso, fra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). (F: Oss. Univ. dicembre 2020)